# Deliberazione n. 21 / 2023 / PASP



# SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni presidente(relatore)

dott. Tiziano Tessaro consigliere

dott. Marco Scognamiglio primo referendario

dott.ssa Elisa Borelli referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco referendario

# Adunanza del 25 gennaio 2023 Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena Richiesta ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, così come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. n. 118 del 5 agosto 2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

Vista la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG; Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

Vista la propria deliberazione n. 195/2022/INPR del 16 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

Vista la richiesta di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena n. 108 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto "acquisto partecipazione in Lepida S.C.P.A", trasmessa dall'ente ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ\_CON\_EMI-SC\_ER-0000105 del 10 gennaio 2023;

Vista l'ordinanza presidenziale n.11/2023 dell'11 gennaio 2023, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, Presidente Marco Pieroni;

#### **FATTO**

**1.**L'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena in data 10 gennaio 2023 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena n. 108 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto "acquisto partecipazione in Lepida S.C.P.A".

Con la suddetta deliberazione, il Consiglio di amministrazione ha disposto di:

- Procedere all'acquisto di una azione del valore nominale di euro 1.000,00
  emessa da Lepida S.c.p.a, finalizzato ad entrare nella compagine
  societaria;
- Conferire delega al Direttore generale per le formalità necessarie per le relative pratiche.

#### **DIRITTO**

# 1. Il quadro normativo di riferimento

**1.1.**L'art.5 del d.lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 comma 1, lett.a), della legge 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo

societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art.5, comma 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni" (cfr. art.5, comma 4).

- **1.2.**La modifica all'art.5 del d.lgs. n. 175/2016, ad opera della l. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:
  - a) <u>delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;</u>
  - b) <u>indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione</u>:i) per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; ii) per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; iii) per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi

della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, comma 4);

## c) <u>disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione</u>:

"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, comma 3);

- d) <u>stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, commi 1, 2 e 3)</u>:
  - d1) I commi 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4; b) alle ragioni e le finalità che giustificano tale sceltasul piano della convenienza economica e c) della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; d) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; e) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
  - d2) Il comma 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: a)la conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5; b) la conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte Sez. Riun. in sede di controllo, conti, delib. 16/SSRRCO/QMIG/2022)e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- **1.3.** L'intervenuta modifica del Tusp, come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/202, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del Tusp si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, "trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta *spending review*), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento" (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Talché "la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del Tusp,

[le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, terzo comma, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione" (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del *diritto*).

**1.4.** Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dalla Tusp, novellato dalla legge n. 118 del 2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo Tusp, come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, comma 2, lett. i), della medesima legge n. 118 del 2022 ("l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione").

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della legge delega n. 118, è stato emanato il d.gs. n. 201 del 2022, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica": all'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 201 del 2022, con riferimento agli affidamenti a società in house, si prevede che "5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 [1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, deldecretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

## 2. Istanza pervenuta alla Sezione

**2.1.** Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, Tusp, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società Lepida s.c.p.a., da parte dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena.

- **2.2.** In base al richiamato articolo 5 Tusp, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta).La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- **2.3.** La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22) le quali ne hanno individuato la ratio nell'esigenza "di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".
- **2.4.** La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.
- **2.5.** In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: i)"necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); iii) sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); iv) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; v) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- 2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che

l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Tusp.

- **2.7.** Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, Tusp stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).
- **2.8.** È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dall'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

## 3. Competenza alla pronuncia

- **3.1.** In punto di competenza occorre palesare il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo rese in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere *ex* art. 5 del Tusp.
- **3.2.**Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che "1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...]".

**3.3.** Ciò premesso, in base all'art. 5, comma 4, del Tusp("per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo"), sussiste la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

## 4. Ammissibilità soggettiva

- **4.1.** L'art. 5 nella parte in cui prevede che al comma 1 "[...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...], al comma 3 che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti[...]" indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovverosia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale".
- **4.2.** Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp impone che l'operazione sia deliberata "secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2". Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (delibera n. 108 del 21 dicembre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera d del comma 1 dell'art. 7.
- **4.3.** Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

### 5. Ammissibilità oggettiva

- **5.1.** L'art. 5 comma 1 del Tusp prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto "la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale".
- **5.2.** Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 196/2022/QMIG), si sono

pronunciate con deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che "l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio", bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta o indiretta.

**5.3.** Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, della partecipazione societaria in una società già costituita; sicché, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva.

### 6. Merito

- **6.1.** Nel merito, la Sezione è chiamata pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 Tusp in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.
- **6.2.** Con riguardo alla deliberazione consiliare in questione, l'Ente non offre dimostrazione alcuna circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 Tusp, quali:
- a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'articolo 4;
- b) la sua convenienza economica;
- c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
- d) la rispondenza dell'operazione ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
- **6.3.** Inoltre, nel caso specifico dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, occorre rilevare che la delibera in esame non dà atto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Tusp, che l'acquisizione della partecipazione è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali e non dispone l'invio della decisione alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21 della l. n. 287/1990.
- **6.4.** Se ne deve concludere per l'insussistenza dei presupposti motivazionali (cfr. precedenti punti **6.2.** e **6.3.**) affinché il Collegio possa esprimersi nel merito, con

conseguente pronuncia di non luogo a deliberare.

**7.** Va precisato che la presente pronuncia non è di per sé preclusiva della presentazione di una nuova istanza *ex* art. 5 del Tusp sulla medesima questione, che, eventualmente, andrà supportata da adeguata motivazione in relazione alla dimostrazione del rispetto dei parametri stabiliti dal citato art. 5 Tusp

## P.Q.M.

La Sezione esprime pronuncia di non luogo a deliberare.

### **DISPONE**

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, all'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modenaentro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023.

Il Presidente relatore

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 30 gennaio 2023

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)